

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

GIOVANNI PRANDINI

NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO-TEMPORE*

per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione);

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ANTONIO CRESPO

per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7 del codice penale (concussione);

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

FRANCO BONFERRONI

per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7 del codice penale (concussione);

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

SANTO POSSI

per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, n. 7 del codice penale (concussione);

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

CIRIACO D'ALESSIO

per il reato di cui agli articoli 110, 317, 61, n. 7 del codice penale (concussione).

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MISURA
CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE**

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

GIOVANNI PRANDINI

NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO-TEMPORE*

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 7 ottobre 1994

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 7 ottobre 1994

OGGETTO: Procedimento penale n. 7068/93R nei confronti di Prandini Giovanni ed altri.

A norma dell'articolo 8, legge costituzione 16 gennaio 1989, n. 1, si trasmette il procedimento penale indicato in oggetto, con relazione motivata del Collegio per i reati ministeriali previsto dall'articolo 7 della stessa legge.

Il Procuratore della Repubblica

(F.to Michele COIRO)

Roma, 7 ottobre 1994

IL COLLEGIO,

letti gli atti relativi al proc. pen. n. 22/93;

esaminata la relazione diretta al Senato della Repubblica e trasmessa al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 8, legge costituzionale n. 1 del 1989;

rilevato che per mero errore materiale nella pagina n. 1 della relazione è stato omissivo il nominativo di CRESPO ANTONIO, come persona indagata in concorso con Giovanni Prandini per il reato di cui al n. 1 lettere a), b) e c), come già specificato a pagina 12 della relazione;

che appare indispensabile la relativa integrazione;

P. Q. M.

dispone l'integrazione della relazione sopra richiamata nel senso che, ove si legge a pagina n. 1 «richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Giovanni Prandini, di Franco Bonferroni, di Santo Possi e di Ciriaco D'Alessio» debba leggersi:

«Richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Giovanni Prandini, di Crespo Antonio, di Franco Bonferroni, di Santo Possi e di Ciriaco D'Alessio».

Il Collegio

(F.to Ivo GRECO

M. Rosaria EUFORBIO

Guglielmo CARISTO)

Roma, 11 ottobre 1994

IL COLLEGIO,

letti gli atti relativi al proc. pen. n. 22/93;

esaminata la relazione diretta al Senato della Repubblica e trasmessa al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 8, legge costituzione n. 1 del 1989;

rilevato che per mero errore materiale sulla pagina 24 della relazione è stato inserito il capo B) relativo al reato di cui agli articoli 110 del codice penale, articolo 7 della legge 7 maggio 1974, n. 195, e articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (finanziamento illecito dei partiti) per il quale, invece, è stata disposta l'archiviazione (pagina 12, rigo 18 e seguenti);

che appare indispensabile la relativa correzione;

P. Q. M.

dispone la cancellazione del capo B) della imputazione nei confronti di Prandini Giovanni e D'Alessio Ciriaco (pagina 24 da rigo 22 a rigo 27 e pagina 25 da rigo 1 a rigo 3).

Il Collegio

(F.to IVO GRECO
M. ROSARIA EUFORBIO
GUGLIELMO CARISTO)

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

presso il TRIBUNALE di ROMA

R.G. 22/93 + 32/93 + 30/93 + 39/93 + 44/93 Coll.
R.G.P.M. 7068/93 + 9577/93 + 6374/93 + 11767/93 + 8643/93

Il COLLEGIO così composto:

PRESIDENTE dott. Ivo GRECO
GIUDICE dott. Maria Rosaria EUFORBIO
GIUDICE dott. Guglielmo CARISTO

riunito in Camera di Consiglio, ha deliberato ai sensi dell'art. 8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n. 1 ed in parziale difformità delle richieste del P.M., di richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere nei confronti di Giovanni Frandini, di Franco Bonferroni, di Santo Fossi e di Ciriaco D'Alessio, nonché per il Frandini, l'autorizzazione alla misura cautelate della custodia in carcere, con la seguente

R E L A Z I O N E

Il Collegio, ritenuta la opportunità - per connessione soggettiva ed oggettiva nonché per la economia di giudizio - ha disposto, preliminarmente con provvedimento in pari data, la riunione, al procedimento n. 22/93 + 32/93 Coll., di quelli recanti i numeri 30/93, 39/93 e 44/93 Coll. dei quali - in punto di fatto - si tratterà separatamente.

Proc. n. 22/93 + 32/93 Coll.

Nel corso degli interrogatori resi da Pizzarotti Paolo nelle date del 3.3, 6.4. e 16.4.93 al G.I.P. presso il Tribunale di Milano ed al P.M., sempre di Milano, in data 4.3 e 16.4.1993, nonché dagli interrogatori resi il 24.3.93 da Luigi Tardito e Armando Dall'Asta al P.M. presso il Tribunale di Milano e da Giorgio Iapella e Mauro Gemmo alla Polizia Giudiziaria di Milano in data 15 e 22.3.1993, emergevano fatti penalmente rilevanti a carico di Giovanni Frandini, quale Ministro dei lavori Pubblici, e del senatore Franco Bonferroni in relazione all'affidamento a trattativa privata all'Impresa Pizzarotti ed all'associazione temporanea di imprese T.G.S. (Tardito-Gemmo-Sigic) di appalti di lavori da parte dell'ANAS.

Poichè i suddetti fatti apparivano rientrare nella competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica della Capitale che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico dell'on. Giovanni Frandini, del sen. Franco Bonferroni e di Antonio Crespo i reati di concussione aggravata (artt. 110, 81 cpv., 317 e 61 n.7 c.p.).

Successivamente, nel corso degli interrogatori resi da Vidoni Giuliano e Vecellio Tiziano al P.M. presso il Tribunale di Pordenone rispettivamente il 14 e il 18.5.1993, emergevano altri fatti penalmente rilevanti a carico degli stessi Frandini e Bonferroni, concernenti la realizzazione di una galleria sulla S.S. 52 (appalto sempre bandito

dall'ANAS).

Poichè i suddetti fatti apparivano anch'essi rientrare nella competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di questa Città.

Il P.M. con richiesta del 2.6.1993 trasmetteva gli atti a questo Collegio, ipotizzando nei confronti del Prandini e del Bonferroni, anche per tali fatti, il reato di concussione aggravata e chiedendo, contestualmente, la riunione dei due procedimenti, riunione che veniva disposta in data 10.1.94.

In relazione alle richieste formulate dal P.M. in data 20.3.1993, il Collegio disponeva l'acquisizione, in copia autentica, di tutta la documentazione relativa agli appalti in questione.

Venivano sentiti i vari imprenditori e, su loro richiesta, Antonio Crespo e Franco Bonferroni. L'on.le Prandini si avvaleva invece della facoltà di non rispondere.

Con decreto in data 3.5.1994 questo Collegio, rilevato che il reato concernente l'appalto dei lavori sulla S.S. 36 - Lecco-Colico - Trivio di Fuentes - risultava commesso in Parma, luogo dell'ultimo pagamento, dichiarava, limitatamente a tale fatto, la propria incompetenza territoriale ed indicava come competente il Collegio per i Reati Ministeriali del distretto di Bologna cui venivano trasmessi gli atti per il tramite del P.M. di quella città. Gli atti, invece, di competenza di questo Collegio venivano rimessi per le conclusioni definitive al P.M., il quale domandava richiedersi alla Camera competente l'autorizzazione a procedere nei confronti del Prandini, del Bonferroni e del

Crespo.

Proc. n. 30/93 Coll.

Nel corso degli interrogatori resi da Lodigiani Vincenzo al P.M. presso il tribunale di Milano il 5.2.1992 e al P.M. di Firenze il 23.2.1993, nonché da Gregoratti Mario al P.M. di Firenze il 18 e 26.2.1993 e da Baldi Antonio allo stesso P.M. di Firenze l'11 e 17.2.1993, emergevano altri fatti penalmente rilevanti a carico di Giovanni Frandini in relazione all'affidamento a trattativa privata all'Impresa Lodigiani spa, in associazione temporanea di imprese con la COESTRA spa e la Carriero e Baldi, di appalti di lavori ANAS sulla S.S. n. 1 Aurelia, lotto 1°, Salviano - Chiana.

Poichè i suddetti fatti apparivano di competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica della Capitale che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico di Giovanni Frandini, quale Ministro dei Lavori Pubblici, ancora l'ipotesi del reato di concussione aggravata (art. 110, 317 e 61 n. 7 c.p.).

In relazione alle richieste formulate dal P.M., venivano sentite, come parti lese, Gregoratti Mario, Baldi Antonio e Lodigiani Vincenzo, mentre il Frandini si avvaleva, anche questa volta, della facoltà di non rispondere.

All'esito, il Collegio rimetteva gli atti per le conclusioni definitive al P.M., il quale formulava, ancora una volta, richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Frandini.

Proc. n. 39/93 Coll.

Dagli interrogatori resi da Fossi Santo al GIF e al P.M. di Roma, rispettivamente in data 28.4.93 e 5.5.93 e al P.M. di Verona in data 26.2.93, nonché dalle dichiarazioni rese da vari imprenditori emergevano altri fatti penalmente rilevanti a carico di Giovanni Frandini nonché di Santo Fossi.

Vari imprenditori, tutti interessati all'affidamento di lavori da parte dell'ANAS, avevano infatti riferito di aver versato somme di denaro al Fossi, definito "il collettore delle tangenti" e destinate al Frandini; lo stesso Fossi aveva, poi, confermato che il denaro passato per le sue mani era stato consegnato al destinatario.

Sulla base di tali risultanze, il P.M., con richiesta del 23.7.1993, trasmetteva anche detti atti a questo Collegio perchè si procedesse nei confronti del Frandini e del Fossi per il reato di concussione aggravata continuata (artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 c.p.).

Per tali fatti veniva sentito il Fossi e si procedeva all'assunzione di informazioni da parte dei titolari delle imprese. Il Frandini continuava ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Al termine, gli atti venivano trasmessi per le conclusioni definitive al P.M. il quale richiedeva, la rimessione degli atti alla Camera competente ai fini dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli indagati.

Proc. n. 44/93 Coll.

A seguito delle dichiarazioni rese da Fapi Enzo e da D'Alessio Ciriaco negli interrogatori resi al P.M. ed al GIP di Milano, rispettivamente il 9 e 15.5.1993, emergevano nuovi fatti penalmente rilevanti a carico di Frandini Giovanni e di Ciriaco D'Alessio, per cui gli atti venivano trasmessi dal P.M. di Roma a questo Collegio perchè si procedesse nei confronti dei predetti per il reato di concussione aggravata (artt. 110, 317, 61 n.7 c.p.) oltre che quello di finanziamento illecito dei partiti.

Veniva sentito il D'Alessio e si procedeva all'assunzione di informazioni da parte delle persone offese e informate sui fatti; indi gli atti venivano trasmessi al P.M., il quale, previa parziale modifica del capo di imputazione in ordine all'entità della somma erogata, richiedeva anche per tali fatti la rimessione degli atti alla Camera competente per l'autorizzazione a procedere.

* * * * *

Nell'ambito dei procedimenti riuniti, è dato riscontrare una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come concussione riguardanti il pagamento di denaro da parte di vari imprenditori all'on.le Giovanni Frandini, all'epoca Ministro dei Lavori Pubblici, il quale lo aveva ricevuto personalmente o tramite altre persone (quali Giovanni Crespo, Santo Fossi, Ciriaco D'Alessio e Franco Bonferroni). Tutti i pagamenti erano finalizzati all'ottenimento di appalti da parte dell'ANAS, di cui il Frandini rivestiva, per legge, la

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulle modalità di conferimento degli appalti ANAS alle imprese affidatarie valgono le stesse considerazioni già ampiamente illustrate nella precedente richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Prandini, Crespo ed altri, acquisita agli atti di questo procedimento (foglio n. 61) ed alla quale il Collegio si richiama integralmente.

Infatti dalle indagini esperite e dall'esame dei provvedimenti adottati dal consiglio di Amministrazione dell'ANAS è emerso - ancora una volta - che nel conferimento degli appalti si è fatto ricorso in modo generalizzato al criterio della trattativa privata, facendo espressamente richiamo all'art. 5 lett. d e f) della L. 8.8.1977 n. 284.

Tale normativa - va ribadito - consente il ricorso a tale sistema nella misura dello stretto necessario, quando, cioè, ricorrono i presupposti della "eccezionale" urgenza e della imprevedibilità: vale a dire nella ipotesi di lavori la cui esecuzione per l'urgenza è incompatibile con il tempo richiesto dalla ordinaria procedura di gara; e, per i lavori complementari, nella ipotesi in cui l'affidamento dei lavori al medesimo appaltatore, sia reso necessario da una circostanza imprevista.

La esperita istruttoria preliminare ha posto, invece, in evidenza come il ricorso al sistema della trattativa privata sia stato ideato dall'on.le Prandini al precipuo fine di conseguire cospicui illeciti profitti.

Accusano, infatti, il Ministro, oltre gli imprenditori

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(vedi dichiarazioni rese da Pizzarotti, Lodigiani, Lombardi, Vecellio, Vidoni ecc.) anche il suo diretto collaboratore, dott. Crespo, Direttore Generale dell'ANAS, il quale ha confermato di aver ricevuto dal Pizzarotti in più riprese varie somme di denaro e di averle consegnate al Frandini. Il Crespo ha, inoltre, precisato che, quando era ancora Direttore Centrale dell'ANAS, fu lo stesso Frandini ad illustrargli il sistema del finanziamento illecito dei partiti, e cioè che una prima parte del finanziamento veniva corrisposta dalle imprese direttamente ai partiti di maggioranza (D.C., P.S.I., P.S.D.I. e P.L.I.); una seconda, veniva consegnata ad esso Frandini per il tramite di una terza persona che, nella specie, era stato lo stesso Crespo, ed una terza parte, infine, veniva corrisposta ad alcuni deputati locali indicati dal Ministro.

Il Crespo ha, infine, aggiunto di aver acconsentito ad assumere il ruolo di intermediario tra gli imprenditori ed il Frandini, in conseguenza della riconoscenza che egli aveva per il Frandini che lo aveva nominato Direttore Generale dell'ANAS.

Accusano, altresì, il Ministro Frandini, il sindaco del Comune di Capriano del Colle, Possi Santo, il quale ha ammesso di aver ricevuto da vari imprenditori bresciani, quale compenso per i lavori loro affidati dall'ANAS, somme di danaro in contanti o libretti al portatore, che aveva poi consegnato nelle mani del Frandini.

Parimenti accusa il Ministro Frandini il Provveditore delle Opere Pubbliche di Milano, Ciriaco D'Alessio, il quale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha dichiarato che dopo aver presentato l'ing. Papi al Frandini, quest'ultimo testualmente gli aveva detto "Le arriverà un contributo della FIAT", ed infatti dopo qualche giorno gli venne consegnata una busta chiusa da tale Vona, busta che egli consegnò personalmente al Frandini. Il D'Alessio ha aggiunto di aver rimesso al Frandini una seconda busta consegnatagli sempre dallo stesso Papi.

Quanto al sen. Bonferroni, lo stesso, pur ammettendo di aver ricevuto dal Vecellio e dal Pizzarotti cospicue somme di denaro, ha qualificato tali erogazioni come "offerte spontanee" fatte dagli imprenditori per finalità politiche. Ma tale sua giustificazione viene smentita dalle precise e circostanziate dichiarazioni rese dal Vecellio e dal Pizzarotti: quest'ultimo ha riferito che il Bonferroni, dopo aver fatto riferimento ai buoni rapporti di amicizia avuti col Frandini, aveva promesso un suo intervento per il buon esito delle pratiche in corso, richiedendo, però di mano in mano che queste procedevano, la corresponsione di somme che si aggiravano sul 2% dell'importo degli appalti. Il Pizzarotti concludeva affermando di aver versato per i lavori affidati dall'ANAS la complessiva somma di f. 3 miliardi, che il Bonferroni assicurava essere stata destinata, oltre che per la corrente forlaniana, anche per il Frandini personalmente.

Elementi di prova a carico, oltre che del Frandini, anche del Crespo, Bonferroni, Possi e D'Alessio sono dati dalle precise, reiterate e circostanziate dichiarazioni rese

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dagli imprenditori, nonché dalle ammissioni fatte dagli stessi indagati, ammissioni che hanno chiara natura confessoria.

Fra le più significative dichiarazioni degli imprenditori, utili ai fini della ricostruzione delle varie fattispecie di concussione, si possono segnalare le seguenti:

VECELLIO ha dichiarato di aver richiesto al Bonferroni di sbloccare una pratica che ritardava e che costui gli aveva richiesto la somma di lire trecento milioni che avrebbe consegnato personalmente al Frandini.

FAUSTINI : ha dichiarato di aver consegnato, per la tangenziale Brescia Sud, la somma di lire 1 miliardo e 200 milioni direttamente al Fossi, il quale l'avrebbe rimessa al Frandini.

CARBONI: ha dichiarato di aver versato denaro al Fossi, sotto forma di libretti al portatore per complessive lire 750 milioni e destinate - secondo le dichiarazioni del Fossi - al Frandini. Ha aggiunto che, tra le imprese, era corrente la voce che il Fossi raccogliesse denaro per il Ministro.

SIMONINI: ha dichiarato di aver versato la somma di lire 100 milioni a Lombardi - amico del Frandini - al quale si era rivolto perchè portasse a conoscenza del Ministro la sua aspirazione a partecipare a trattative private per l'affidamento dei lavori ANAS. Il Lombardi ha confermato di aver consegnato direttamente al Frandini l'anzidetta somma.

URTOLER: ha dichiarato di aver saputo dal Fossi, definito "collettore delle tangenti di Frandini", che le somme corrisposte dagli imprenditori erano destinate al

Ministro.

PAPI, legale rappresentante della COGEFAR, ha dichiarato che la società aveva versato la somma di lire 1 miliardo al provveditore delle QO.PP. di Milano D'Alessio, quale contributo destinato al Frandini, per l'ottenimento dell'incarico di appalto per i lavori della Sorrentina 2^a. Ha aggiunto che il D'Alessio si era mostrato "molto contrariato" quando esso Papi aveva dichiarato la sua temporanea indisponibilità. La contrarietà veniva posta in relazione allo impegno che il D'Alessio aveva ormai assunto con Frandini.

LODIGIANI: ha dichiarato che, in relazione ai lavori della S.S. Aurelia (lotto I) affidatigli dall'ANAS, aveva avuto rapporti con l'on. Balsamo, il quale d'intesa con il Frandini, aveva richiesto per tali lavori un contributo per il P.S.I. pari al 5 %. Ha aggiunto che dopo gli incontri con il Balsamo, ritenne opportuno parlare con il Crespo per sapere se poteva essere esposto a ulteriore richiesta da parte della D.C., ricevendone però un'assicurazione in senso negativo. Egli aveva pertanto corrisposto la somma richiesta.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, si può fondatamente ritenere che i fatti-reati in esame si inseriscano nel sistema concussorio ideato, organizzato ed infine attuato dal Ministro Frandini tramite altre persone, così come delineato nell'ambito del procedimento numero 11/93 Coll., in relazione

al quale è già stata concessa, su richiesta di questo Collegio, l'autorizzazione a procedere (vedi relazione in data 27.7.93 - proc. n. 11/93 f. 61).

Quanto all'ipotesi di reato di finanziamento illecito dei partiti contestato al Prandini ed al D'Alessio (Proc. n. 44/93) si osserva come tale reato sia incompatibile con l'ipotesi accusatoria di concussione, in considerazione dell'attività di costringimento o di induzione del Pubblico Ufficiale e della conseguente posizione di soggezione della volontà del soggetto passivo che esclude la spontaneità dell'erogazione in favore del partito la quale caratterizza il finanziamento illecito.

A conferma di ciò alcuna imputazione è stata elevata per il reato di finanziamento illecito dei partiti a carico del rappresentante legale della COGEFAR IMPRESIT, Papi Enzo, che ha assunto solo la veste di soggetto passivo del reato di cui all'art. 317 C.P.

Per tali motivi, in difformità della richiesta del P.M., va disposta l'archiviazione della posizione del Prandini e del D'Alessio in ordine al reato di finanziamento illecito dei partiti.

Va, invece, richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del Prandini, del Bonferroni, del Crespo del Fossi e del D'Alessio per i seguenti reati:

1) PRANDINI GIOVANNI e CRESPO ANTONIO:

del delitto p. e. p. dagli artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 C.P. perchè, in concorso tra loro, il Prandini quale ministro dei Lavori Pubblici e presidente del Consiglio di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazione dell'ANAS e il Crespo quale Direttore Generale dello stesso Ente, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere i seguenti comportamenti:

A) - costringevano o comunque inducevano Paolo Pizzarotti, legale rappresentante della Pizzarotti spa, a promettere e a versare indebitamente, in riferimento all'appalto dei lavori sulla S.S. 470 Val Brembana - Variante di Lenna (Voto del 21.3.1991), affidati a trattativa privata alla suddetta impresa in associazione temporanea con le imprese IRCES 55 e Cavalleri la somma complessiva di f. 400 milioni in contanti, richiesta e ricevuta dal Crespo, per conto del Ministro Prandini, in due tranches di 200 milioni ciascuna, con la minaccia, prima, di non affidare l'appalto all'impresa predetta e poi, di non stipulare relativo contratto e di non effettuare la consegna dei lavori cagionando al medesimo Pizzarotti un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma nell'aprile e maggio 1991.

B) - costringevano o comunque inducevano Paolo Pizzarotti, legale rappresentante della Pizzarotti SPA, a promettere e a versare indebitamente, in riferimento all'appalto dei lavori sulla S.S. Aurelia - loc. Seresa (SP) voto del 26.7.1990), affidati a trattativa privata alla suddetta imprese, la somma complessiva di lire 280 milioni in contanti, richiesta e ricevuta dal Crespo, per conto del Ministro Prandini, in due tranches di 140 milioni ciascuna, con la minaccia, prima, di non affidare l'appalto all'impresa predetta, e poi, di non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stipulare il relativo contratto e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al medesimo Pizzarotti un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma nel luglio e nell'agosto del 1990.

C) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante della Impresa Pizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 63 del Cenneto - loc. Casina, lotto I (voto del 26.7.1990), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di L.550 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Crespo, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma nel luglio e agosto 1990.

2) PRANDINI GIOVANNI e BONFERRONI FRANCO:

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 C.P. perchè in concorso tra loro, il Prandini nelle qualità di Ministro dei LL.FP. e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, il Bonferroni già deputato al Parlamento, abusando il Prandini delle sue qualità e dei suoi poteri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere i seguenti comportamenti:

A) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante della Pizzarotti Spa, affidataria a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattativa privata dei lavori sulla S.S. 106 Cirò Marina, tratto Passo Vecchio - Gabella, per l'importo netto di £. 17.023.000.000 (voto del 28.6.1990), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 300 milioni materialmente richiesta e ricevuta dal Bonferroni, in due tranches di lire 150 milioni ciascuna, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma e Roma nel luglio e nell'agosto 1990.

B) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante della Pizzarotti Spa, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 260 "Dei due Mari" - Svincolo S. Eufemia, in associazione temporanea con la Impresa Ferri, per l'importo netto di £. 10.125.000.000 (voto dell'8.11.1990), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 200 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Bontempi, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma e Roma nel dicembre 1990.

C) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, titolare della impresa I.F.L. del Gruppo Pizzarotti Spa,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affidataria a trattativa privata dei lavori di costruzione dei lotti 9 e 10 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in associazione temporanea con le imprese Torno e Mondelli, (voti del 31.1 e 21.2.1992), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 300 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Buonferroni, in due tranches di lire 130 milioni e 170 milioni ciascuna, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma e Roma, nel febbraio e nel marzo 1991.

D) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante del gruppo impresa Pizzarotti, affidataria a trattativa privata, dei lavori sulla S.S. 38 Merano - Bolzano, tratto Lana - Terlano, in associazione temporanea con la impresa Mondelli e Rabbiosi, (voto del 25.1.1990), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 550 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Buonferroni in più riprese, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilevante gravità.

In Parma e Roma, nel febbraio, marzo e aprile del 1990.

E) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante del gruppo Impresa Pizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 76 Fabriano, II lotto, II stralcio, (voto del 3.10.1991), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 130 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Bonferroni in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma e Roma, nel febbraio 1991.

F) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, rappresentante del gruppo Impresa Pizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 18 - variante di Omignano (perizia suppletiva, voto del 10.7.90), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 60 milioni materialmente richiesta e ricevuta dal Buonferroni, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori stessi.

In Parma e Roma, nel giugno 1991.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, quale rappresentante dell'impresa Foglia appartenente al gruppo Pizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori di costruzione della Tangenziale di Piacenza, in associazione temporanea con le imprese CGP e ILESI, (voto del 10.7.90), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 150 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Bonferroni, in nome e per conto del ministro Frandini, con la minaccia di non affidare l'appalto alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma e Roma nell'agosto e nel settembre 1991.

H) - costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, legale rappresentante dell'Impresa Pizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 13 Pontebbana - Tangenziale di Udine, in associazione temporanea con la impresa Petrucco, (voto del 18.7.91), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 320 milioni materialmente richiesta e ricevuta dal Buonferroni in più riprese, in nome e per conto del Ministro Frandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In Parma e Roma, nell'agosto e nel settembre 1991.

I) - costringevano o comunque inducevano Fizzarotti Paolo, legale rappresentante dell'Impresa Fizzarotti, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. 63 del Cerreto - loc. Casina, lotto II (voto del 12.3.92), a promettere e a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 100 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Buonferroni in più riprese, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, di non procedere alla successiva stipula dei contratti e di non effettuare la consegna dei lavori, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Parma nel marzo 1992.

L) - costringevano o comunque inducevano Vecellio Tiziano, amministratore delegato della ICORI Spa e Vidoni Giuliano, socio della Vidoni Spa, affidatarie in associazione temporanea di imprese dei lavori di costruzione di una galleria sulla S.S. 52 (Passo della Morte), per l'importo netto di circa trenta miliardi, a promettere e versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la somma in contanti di lire 300 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Bonferroni, in più riprese, in nome e per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non far emettere il decreto di assegnazione dei lavori e di non far stipulare il contratto relativo, cagionando ai suddetti imprenditori un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma dal marzo al maggio 1992.

3) PRANDINI GIOVANNI inoltre,

del delitto p. e. p. dagli artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 C.F. perchè il concorso con il senatore Giuseppe Balsamo, deceduto, ed altri pubblici ufficiali appartenenti alla struttura centrale dell'ANAS non identificati, abusando della sua qualità di Ministro dei Lavori Pubblici, costringeva o comunque induceva Lodigiani Vincenzo, legale rappresentante della Lodigiani spa, affidataria a trattativa privata dei lavori sulla S.S. n. 1 "Aurelia", lotto 1, tratto Salviano Chioma, in associazione temporanea di imprese (denominata S.C.A.R.L. Antignano) con la COESTRA Spa e Carriero e Baldi Spa (oltre alle imprese Rivello e Sticea) a promettere e a versare indebitamente in più riprese la somma di lire 1.750.000.000, versata in parte al Lodigiani da Gregoratti Mario, titolare della Coestra, e da Baldi Antonio, titolare della Carriero e Baldi, richiesta e ricevuta materialmente dal Balsamo, con la minaccia di non far ratificare dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS l'aggiudicazione del suddetto appalto, di non approvare perizie suppletive, di non firmare il contratto ed il relativo decreto ministeriale e di non dare corso ai pagamenti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.

In Roma fino al dicembre 1991.

4) PRANDINI GIOVANNI E POSSI SANTO

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 C.F. perchè, Prandini quale Ministro dei Lavori Pubblici e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, Fossi, imprenditore e Sindaco del Comune di Capriano del Colle, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, abusando il Prandini delle sue qualità e dei suoi poteri, ponevano in essere i seguenti comportamenti:

A) - costringevano o comunque inducevano Cariboni Lorenzo, amministratore delegato della "CARIBONI PARIDE SPA", in riferimento all'appalto dei lavori relativi alla costruzione della S.S. 36, Valassina, lotto I, tratto Monza Desio (voto n. 676 del 26.7.90) affidati a trattativa privata all'associazione temporanea di imprese Torno- Cariboni - INES - a versare indebitamente una "tangente" del 5% dell'importo netto della quota di appalto pertinente all'impresa cariboni, corrispondente alla somma di f. 750 milioni, dal Fossi ricevuta in contanti, in più riprese, ed allo stesso versate al Prandini, nonché a subappaltare indebitamente alla Soc. SIGIC, nella quale il Fossi aveva una partecipazione, il 40% della quota dei lavori di pertinenza della stessa impresa Cariboni, con la minaccia di non far partecipare la predetta impresa alla gara esplorativa indetta dall'ANAS e di non fare affidare alla stessa l'appalto dei lavori sopra indicati, cagionando al suddetto Cariboni un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma, Capriate e Brescia, negli anni 1990 e 1991.

B) - costringevano o comunque inducevano Cariboni Lorenzo, amministratore delegato del " Cariboni Paride S.p.a.", in riferimento all'appalto dei lavori di ricostruzione della SS.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38, tratto Brosio-Sondalo-Bornio, stralcio 1 lotto 2, (voto N.341 del 21.3.1991) affidati a trattativa privata all'associazione temporanea di imprese Cariboni-Sigic-Giacomelli- a versare indebitamente una "tangente" del 5% dell'importo netto della quota di appalto pertinente all'impresa Cariboni corrispondente alla somma di lire 1.150.000.000, dal Possi ricevuta in contanti, in più riprese, e dallo stesso versato al Frandini quale parte della maggiore somma ricevuta di lire 2.000.000.000, nonché ad associare indebitamente la Soc. SIGIC, nella quale il Possi aveva una partecipazione di una quota effettiva del 40% dei lavori, superiore a quella consentita dai requisiti in possesso della stessa Soc. SIGIC, con la minaccia di non fare partecipare l'impresa Cariboni alla gara esplorativa indetta dall'ANAS e di non affidare alla stessa l'appalto dei lavori sopra indicati, cagionando al suddetto Cariboni un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma e Brescia, dall'autunno del 1990 all'inizio del 1991. C) - costringevano o comunque inducevano Urtoler Francesco, titolare dell'Impresa Recchia Spa, in riferimento all'appalto dei lavori relativi all'ammodernamento e adeguamento di tratto della S.S. 106 Ionica (voto n. 400 del 21.3.91), affidati a trattativa privata alla associazione temporanea di impresa Recchia-SIGIC, a versare indebitamente la somma di lire 350 milioni, dal Possi ricevuta in contanti, in più riprese, e dallo stesso versata al Frandini, con la minaccia di non firmare il decreto relativo all'appalto dei suddetti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavori; cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma e in Brescia negli anni 1990 e 1991.

D) - costringevano o comunque inducevano Faustini Alessandro, titolare della Faustini Costruzioni Srl., Gelfi Claudio, titolare della Gelfi Costruzioni Spa., e Mossi Teodoro titolare della SICES Spa., in riferimento all'appalto dei lavori relativi all'allargamento della carreggiata della S.S. 11 - Tangenziale Sud di Brescia affidate a trattativa privata all'associazione temporanea di impresa Gelfi-SEAM-SICES - Faustini, a versare indebitamente la somma di lire 800 milioni, raccolta dal Giudici, da questi consegnata al Fossi, e dallo stesso versata al Prandini, in contanti, in più riprese, con la minaccia di non procedere all'affidamento dei suddetti lavori; cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma e Brescia, negli anni 1991 e 1992.

E) - costringevano o comunque inducevano Faustini Alessandro, titolare della Faustini Costruzioni Srl., in riferimento all'appalto dei lavori per le "Colombiane" relativi alla costruzione della tangenziale di Soncino e Orsinnovi, affidate alla associazione temporanea di imprese Stradedile-CD.GE.-Faustini, a versare la somma di lire 80 milioni ricevuta dal Fossi e da questi versata al Prandini; nonchè il solo Prandini costringeva o comunque induceva Simonini Giorgio, amministratore unico della Stradedile Spa., a versargli, in riferimento allo stesso appalto sopra indicato, la complessiva somma di lire 200 milioni dallo stesso

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prandini ricevuta indirettamente, in più riprese; con la minaccia a frapporre ostacoli al regolare svolgimento del rapporto relativo ai suddetti lavori; cagionando ai suddetti imprenditori, un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma e Brescia negli anni 1990 e 1991.

5) PRANDINI GIOVANNI E D'ALESSIO CIRIACO

A) - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 317, 61 n. 7 C.P. perchè, in concorso tra loro, abusando della loro rispettiva qualità e dei loro poteri, il D'Alessio quale Provveditore alle Opere Pubbliche di Milano ed il Prandini quale Ministro dei Lavori Pubblici, costringevano o comunque inducevano Enzo Papi, legale rappresentante della COGEFAR IMPRESIT, aggiudicatario dei lavori di costruzione di una variante denominata "Sorrentina 2", in associazione temporanea di imprese con CISA - IGLA, a versare indebitamente somme di denaro in relazione al predetto appalto. In particolare perchè richiedevano e ricevevano, la somma di lire 1 miliardo, dal legale rappresentante della COGEFAR IMPRESIT, di cui £. 250 milioni dall'ing. Vona. Con grave danno patrimoniale per la stessa società.

In Milano e Roma tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.

B) - del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 7 legge 7.5.1974, n. 195 e 4 legge 18.11.1981, n. 659, perchè agendo in concorso tra loro ricevevano la somma di lire 1 miliardo (di cui al precedente capo di imputazione) dal legale rappresentante della società COGEFAR IMPRESIT, somme erogate in contanti in favore del Partito della D.C., senza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione in bilancio.

In Milano e Roma tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.

* * * * *

Tenuto conto della estrema gravità dei fatti posti in essere dal Frandini e dai suoi correi per l'intero periodo in cui egli ha ricoperto la carica di Ministro dei Lavori Pubblici, gravità da porsi in relazione alle rilevanti somme percepite a titolo di concussione che, secondo quanto risulta dai capi di imputazione ammontano a complessive lire 9.640.000.000 circa, si giustifica la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P.

In adesione poi alla richiesta avanzata dal P.M. (v. f. n. 36 fasc. 39/93 Coll.) va chiesta, altresì, l'autorizzazione alla esecuzione della custodia cautelare in carcere per il Frandini (art. 285 D.P.P.).

Giova considerare, al riguardo, che da più parti sono stati forniti estremi di conti correnti esteri nei quali sarebbero state versate le tangenti corrisposte dagli imprenditori.

In presenza del comportamento del Frandini che, avvalendosi della facoltà di legge, non si è mai presentato al Collegio per rendere sue dichiarazioni, l'accertamento in ordine ai conti correnti esteri rappresenta un aspetto istruttorio da approfondire nella successiva fase, del procedimento, aspetto che integra una inderogabile esigenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle indagini in relazione alla situazione di concreto pericolo di inquinamento della prova, stante la evidente possibilità da parte del Frandini - attesi la qualità, i poteri ed il collegamento con gli imprenditori - di influire sui coindagati, sulle parti lese e sulle persone informate sui fatti.


Roma li. 27 SET. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 SET. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

IL PRESIDENTE
I GIUDICI



È copia conforme all'originale
= 7 OTT. 1994
Roma, li. 7 OTT. 1994
IL CANCELLIERE
(Livia Salmeri)